

## Consiglio Comunale n. 19 del 06.06.2006

---

**Oggetto: Regolamento rateazione entrate comunali.**

---

### Il Consiglio Comunale

Considerato che la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha apportato alcune significative modifiche alla disciplina che regola il pagamento rateale del debito erariale; in particolare i commi 418 e 419 hanno modificato gli artt. 8 e 15 del decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, in tema di accertamento con adesione e acquiescenza, e l'art. 48 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 in tema di conciliazione giudiziale;

Posto che il legislatore ha inteso assicurare un più elevato grado di tutela del credito, sia mediante la previsione del rilascio di garanzie qualificate a presidio del rischio connesso ai pagamenti dilazionati delle somme non iscritte a ruolo, sia stabilendo che, in caso di inadempimento, il recupero delle somme dovute debba avvenire mediante ruolo anche nei confronti del soggetto garante.

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate, deliberato con atto consiliare n. 7 del 26/03/1999 il quale all'art. 14 disciplina la dilazione di pagamento.

Ritenuto necessario adeguarsi agli interventi sopra evidenziati, attuando un regolamento che, oltretutto, fissi, anche a norma dello statuto dei diritti del contribuente, termini, condizioni, modalità ed adempimenti per la concessione della rateazione di importi a partire dalla somma di € 300,00 (trecento euro).

Visto l'art.19 del D.P.R., il quale stabilisce che l'Ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo sino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.

Richiamata la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13/04/2006 n. 14, intesa a fornire indicazioni in merito ai pagamenti rateali in caso di accertamento con adesione nonché alle dilazioni di pagamento ai sensi dell'art.19 del dpr n.602 del 29 settembre 1973.

Al fine di gestire con estrema puntualità le riscossioni dell'Entrate dell'Ente ed evitare qualunque arbitrio o discrezionalità soggettiva il Consiglio Comunale, ad unanimità di voti.

### Delibera

1) Di approvare il seguente regolamento riguardante la disciplina della rateazione delle entrate comunali, che si compone di n. 6 articoli.

#### Art.1

Su richiesta del contribuente, persona fisica o giuridica, per comprovate difficoltà di ordine economico ed in mancanza di altre disposizioni di legge specifiche in materia, il funzionario responsabile dell'entrata può consentire la ripartizione del pagamento delle somme dovute, siano esse state iscritte a

ruolo ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973, che per riscossione a seguito di accertamento con adesione, anche a titolo di sanzioni ed interessi, in rate di pari importo;

#### Art.2

La dilazione di pagamento di cui trattasi costituisce un'agevolazione per il contribuente che si trovi, temporaneamente nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in un'unica soluzione ma che, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni economiche e finanziarie.

La sussistenza di tale situazione dovrà, in particolare, essere dimostrata dal debitore nel caso di dilazione di somme iscritte a ruolo, di importo superiore ad € 3.000,00 e dovrà essere fornito ogni utile elemento documentale (ad esempio dichiarazione attestante la natura, l'entità e la scadenza degli impegni nei confronti di aziende di credito ed altri intermediari finanziari, situazione patrimoniale aggiornata).

#### Art.3

La ripartizione del pagamento avviene secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni in esso contenute, nel rispetto dei limiti di seguito fissati:

Somma da rateizzare	numero massimo rate
Da € 300,00 ad € 600,00	n. 3 rate
Da € 601,00 ad € 1.000,00	n. 6 rate
Da € 1.001,00 ad € 2.000,00	n.10 rate
Da € 2.001,00 ad € 3.000,00	n.15 rate

Il pagamento rateale delle somme superiori ad € 3000,00, il cui piano rateale, sarà concordato tra le parti, in base all'ammontare dello stesso, e comunque concedendo un massimo di dilazione sino a 18 rate, deve essere assistito da garanzia costituita soltanto da fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

#### Art. 4

Sul debito sono dovuti gli interessi al tasso legale e pertanto l'Ufficio avrà cura di indicare nella comunicazione di accettazione la data di decorrenza degli stessi affinché il debitore e/o la società garante possa procedere al calcolo di quanto dovuto sino alla data effettiva del saldo.

#### Art.5

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima determina l'automatica decadenza dal beneficio della rateazione; è in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate.

#### Art.6

Il presente regolamento, in vigore dal 01 gennaio 2006, abroga e sostituisce l'art. 14 del Regolamento Generale dell'Entrate, approvato con Delibera di Consiglio n. 7 del 26/03/1999.